

CAPITOLATO TECNICO

LOTTO 1)

Assicurazione "All Risks" del patrimonio

**AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI SRL
MOLFETTA**

Effetto contratto: ore 24 del 30/04/2019

Scadenza contratto: ore 24 del 30/04/2020

INDICE

DEFINIZIONI.....	3
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	5
DESCRIZIONE DEL RISCHIO E SOMME ASSICURATE	10
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI MATERIALI.....	11
FRANCHIGIE – SCOPERTI – LIMITI DI INDENNIZZO.....	15
ESTENSIONI DI GARANZIA	16
CONDIZIONI PARTICOLARI	23
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO.	24

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono:

per Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
per Assicurazione	il contratto di assicurazione;
per Broker	l'intermediario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione della polizza;
per Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione;
per Contenuto	Tutte le cose sotto elencate, tanto di proprietà dell'Assicurato che di terzi, poste entro gli stabilimenti assicurati, sia sottotetto che all'aperto.

Macchinari, attrezzature e arredi

Macchine, impianti, attrezzi e relativi ricambi; stampi; serbatoi, sili e tubazioni relative; impianti e mezzi di sollevamento e di trasporto (non iscritti al P.R.A.), ogni mezzo di lavorazione, controllo, amministrazione ed assistenza dell'attività dell'Assicurato o ad essa inerente; mobili ed arredamento, compresi quadri, arazzi, sculture, statue, oggetti d'antiquariato.

Apparecchiature elettroniche

Macchine ed attrezzature elettroniche quali elaboratori elettronici e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, personal computer, macchine per scrivere e per calcolare, fotocopiatrici, telex, telefax, registratori di cassa, bilance, centralini telefonici, impianti citofonici e cerca persone, impianti radiotelevisivi e di telecomunicazione, impianti di prevenzione e di allarme, impianti video a circuito chiuso, apparecchiature elettroniche adibite a funzioni di calcolo per finalità scientifiche, di ricerca o per finalità amministrative; altre apparecchiature o strumenti elettronici in uso all'Assicurato.

Supporti di dati

Dischi, nastri, schede ed altri supporti per la memorizzazione di dati, esclusi i dati in essi contenuti.

Compreso il materiale fisso ad uso memoria di massa utilizzato per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina. Per "dati" si intendono le informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'Assicurato a mezzo di programmi. Per "programmi" si intendono le sequenze di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore, leggibili a macchina e memorizzate su supporti;

Cose particolari

Archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, pellicole, fotografie, fotocolor.

Valori

Denaro contante, titoli di credito e di pegno e - in genere - qualsiasi carta rappresentante un valore.

Merci

tutte le scorte e materiali di consumo considerati tali in base alle impostazioni contabili dell'Assicurato (quali, a titolo esemplificativo, materie prime, semilavorati, prodotti finiti, materiali igienico-sanitari, combustibili, lubrificanti, infiammabili) ed ogni altro materiale d'uso necessario all'attività dell'Assicurato.

Tutto quanto contenuto negli stabilimenti assicurati forma oggetto di questa assicurazione, ad eccezione di quanto espressamente escluso in queste definizioni e delle cose elencate nell'articolo *Cose escluse dall'assicurazione*.

Le cose che non trovano precisa collocazione in taluna di queste definizioni verranno convenzionalmente attribuite alla definizione *Merci*.

Sono in ogni caso attribuiti alla definizione *Merci* gli effetti personali dell'Assicurato, dei suoi prestatori di lavoro e di terzi, ferma l'esclusione delle cose elencate nell'articolo *"Cose escluse dall'assicurazione"*.

per Esplosivi	<p>le sostanze e i prodotti che, anche in piccole quantità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione; ▪ per azione meccanica o termica esplodono; <p>e comunque gli esplosivi considerati dall'articolo 83 del R.D. n.635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A nonché successive modifiche ed integrazioni;</p>
per Fabbricato	<p>l'intera costruzione edile - o porzione della stessa - e tutte le opere murarie e di finitura, compresi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - fissi ed infissi, - opere di fondazione o interrato, - impianti tecnici in genere (quali impianti idrici, igienici, elettrici, di condizionamento e riscaldamento, ascensori, montacarichi), - le installazioni fisse, gli allacciamenti ed i contatori di proprietà di aziende fornitrici di acqua, gas, energia elettrica, telefonia; - qualsiasi impianto o installazione considerato immobile per natura o per destinazione (anche esistente all'esterno del fabbricato ed entro i recinti dello stesso, sia all'aperto che interrato, purchè relativo o al servizio del fabbricato stesso); - mosaici, affreschi e decorazioni artistiche; - le addizioni e le migliorie apportate all'edificio ed all'impiantistica ad esso pertinente, se l'Assicurato è locatario o comodatario o utente a qualsiasi titolo del fabbricato;- - gli oneri di urbanizzazione e gli oneri fiscali in genere, se dovuti. <p>Sono incluse tutte le pertinenze dell'edificio, quali: strade, pavimentazioni esterne, recinzioni, fognature, pensiline, tettoie; comprese eventuali quote della proprietà comune.</p> <p>E' escluso solo quanto compreso nella definizione di Contenuto.</p>
per Franchigia:	importo fisso che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato;
per Incombustibili:	<p>le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.</p> <p>Il metodo di prova è quello internazionale stabilito dalla norma ISO/DIS 1182.2 nonché successive modifiche ed integrazioni;</p>
per Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
per Infiammabili:	<p>le sostanze e i prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili "esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche:</p> <p>Tipo A</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ gas combustibili; ▪ liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21° C; ▪ sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; ▪ sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano. <p>Tipo B</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21°C e inferiore a 55°C; <p>Tipo C</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55°C e inferiore a 100°C; ▪ ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno. <p>Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 – allegato V, nonché successive modifiche ed integrazioni legislative.</p> <p>Si conviene la seguente equivalenza: 10 kg di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 kg di infiammabili di tipo B o a 400 kg di infiammabili di tipo C.</p>
per Partita:	insieme delle cose assicurate con una unica somma assicurata;
per Polizza:	il documento che prova l'assicurazione;
per Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
per Scoperto:	importo percentuale che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato;
per Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
per Società:	l'Impresa assicuratrice e le eventuali coassicuratrici.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi prima della stipulazione della presente polizza.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione è operante dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio vengono pagati entro i successivi quindici giorni, a parziale deroga dell'art. 1901 del Cod.Civ.; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il premio è sempre interamente dovuto, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Cod. Civ..

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società, per il tramite del Broker incaricato.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 C.C.

Tuttavia l'omissione delle dichiarazioni da parte del Contraente o dell'Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comportano decadenza del diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, purchè tali omissioni od inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente/Assicurato, fermo restando che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

In caso di scorporo, incorporazione, trasformazione o cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con il nuovo Ente o sotto la nuova denominazione o ragione sociale.

Le predette variazioni devono essere comunicate alla Società, dal Contraente od aventi causa, entro il termine di trenta giorni dal loro verificarsi; la Società nei trenta giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di novanta giorni.

Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'articolo 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno successivo al pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso non inferiore a centoventi giorni, da comunicarsi al Contraente con lettera raccomandata. In tal caso la Società, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio netto relativa al periodo di assicurazione residuo, escluse le imposte.

Art. 7 - Durata dell'assicurazione

La durata del presente contratto è fissata in anni due, con effetto dalle ore 24.00 del giorno 30.04.2019 e scadenza alle ore 24.00 del giorno 30.04.2020.

Alla scadenza il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le Parti.

Si conviene che la Società si impegna a concedere la proroga del contratto per un massimo di centoventi giorni dopo la scadenza - su richiesta del Contraente - se ciò risultasse necessario per espletare una nuova gara per l'affidamento dell'assicurazione.

La proroga verrà concessa previo pagamento di un premio addizionale pro-rata calcolato in dodicesimi del premio annuo, che dovrà essere corrisposto entro i termini stabiliti all'Art. 2) che precede.

Art. 8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente Assicurazione, suoi atti modificativi ed esecutivi, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente in via esclusiva il Foro del luogo ove ha sede la Contraente.

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 11 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 12 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 13 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'articolo 1914 C.C.;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'articolo 1913 C.C.;
- c) fare, nei dieci giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

In caso di danno alla partita "merci" deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino compresa quella relativa alla movimentazione delle merci, e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci, sia finite sia in corso di lavorazione.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Art. 14 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 15 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Per "Valore a Nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i "Fabbricati", la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per "Macchinario, attrezzatura, arredamento ed apparecchiature elettroniche", il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

L'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I. "Fabbricati" – si stima il relativo "valore a nuovo", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- II. "Macchinario, attrezzature, arredamento ed apparecchiature elettroniche" si stima il relativo "valore a nuovo", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- III. "Merci" – si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al

momento del sinistro e degli oneri fiscali.

Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza.

L'ammontare del danno si determina:

- per i "Fabbricati", applicando il deprezzamento di cui al punto I. alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, con esclusione delle spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui, e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi;
- per "Macchinari, attrezzature, arredamento, apparecchiature elettroniche e merci" (punti II e III), deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.
- per "Cose particolari" e "Supporti dati", determinando il solo costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose assicurate, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico, o scientifico.

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 16 - Supplemento di indennizzo (Valore a nuovo)

Relativamente alle partite "Fabbricati" e "Contenuto" si determina per ogni partita separatamente il supplemento di indennizzo che, aggiunto all'indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente art. 15, determina l'ammontare del danno calcolato in base al "valore a nuovo".

Si conviene che:

1. il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
2. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
3. il pagamento del supplemento d'indennizzo è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Art. 17 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo 15 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno – risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate maggiorate del 15%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 18 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti;

b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere a coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 19 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del

- sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 13;
 - d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui agli articoli 15 e 16;
 - e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'articolo 18, lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 20 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 21 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 22 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorra il dolo dell'Assicurato e/o Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata.

Art. 23 - Obbligo di fornire i dati sui sinistri

La Società si impegna a fornire al Contraente, con cadenza semestrale, un resoconto sull'andamento della polizza, contenente in particolare:

- a) elenco dei sinistri denunciati comprensivo di data di accadimento e data di denuncia;
- b) indicazione dei sinistri liquidati e riservati, con i relativi importi;
- c) indicazione dei sinistri respinti con motivazione scritta della reiezione;
- d) indicazione dei sinistri senza seguito.

Art. 24 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte del presente contratto.

Art. 25 - Coassicurazione e delega (se prevista)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al Broker indicato in polizza e le Imprese assicuratrici hanno convenuto di affidare la delega alla Società designata nella presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato, il quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici

Art. 26 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al Broker assicurativo "Kosmos Insurance Broker di F. D'Eustachio" con sede in Pescara, via P. Pasolini n.5 (Iscrizione R.U.I.: B000082467).

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, le comunicazioni cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche tramite il Broker sopraindicato ed in tal caso si intenderanno come fatte all'altra Parte. La Società assicuratrice inoltre riconosce che il pagamento dei premi sarà effettuato tramite il Broker sopra designato. Ai fini della decorrenza della copertura assicurativa farà fede la data di incasso dei premi risultante dalle registrazioni del Broker, che deve darne immediata comunicazione scritta all'Agenzia della Società assicuratrice alla quale è assegnata la polizza.

Art. 27 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13/08/2010 n.136 e successive modifiche.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG).

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO E SOMME ASSICURATE

Nel territorio del Comune di Molfetta (BA) esistono fabbricati e impianti di proprietà dell'Assicurato o da lui detenuti a qualsiasi titolo, utilizzati prevalentemente per l'esercizio delle proprie attività, comprese tutte le attività e servizi complementari, collegati ed accessori.

- Ubicazione: via Oleifici dell'Italia Meridionale – Zona artigianale Lotto C – Molfetta (BA).
- Attività svolte nell'ubicazione: selezione e trattamento di rifiuti urbani e assimilabili e di rifiuti speciali non pericolosi (carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi, tessili) provenienti dalla raccolta differenziata; preparazione e stoccaggio dei materiali selezionati destinati al riciclaggio. Tali attività sono svolte interamente per conto di consorzi nazionali obbligatori di riciclaggio dei rifiuti sopracitati.

I fabbricati sono variamente elevati, contigui e/o separati tra loro, costruiti con materiali prevalentemente incombustibili; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni realizzate in tutto o in parte con materiali combustibili. Sono comprese strutture prefabbricate, tettoie aperte da uno o più lati.

Esistono inoltre piazzali, strade interne, parcheggi, serbatoi interrati per gas e per gasolio, colonnine di distribuzione carburante, impianto di lavaggio automezzi e depuratore delle acque di lavaggio.

Lo stabilimento è interamente recintato.

Il Contenuto – come definito nella presente polizza - può essere ovunque collocato nello stabilimento.

Le "Merci di terzi in conto lavorazione" sono collocate sia all'interno che all'esterno dei fabbricati.

Esistono inoltre centri di raccolta dei rifiuti, isole ecologiche e contenitori vari (in metallo e/o materia plastica) per la raccolta differenziata, anche porta-a-porta, ubicati all'aperto su suolo pubblico o presso terzi, nel territorio del Comune di Molfetta.

L'assicurazione prestata con la presente polizza si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione dei fabbricati e degli altri beni assicurati.

Ciò premesso si assicurano:

Partite	Descrizione	Somme assicurate	Tassi annui %	Premi annui
1	Fabbricati	3.000.000,00		
2	Contenuto (escluse Merci di terzi in c/lavorazione)	2.000.000,00		
3	Merci di terzi in conto lavorazione	200.000,00		
4	Attrezzature ubicate all'aperto nel territorio comunale (centri di raccolta differenziata rifiuti, isole ecologiche e contenitori vari)	250.000,00		
5	Ricorso terzi	500.000,00		
6	Spese di demolizione e sgombero	300.000,00		
7	Onorari periti	15.000,00		
8	Furto e Rapina, come da estensione di garanzia	50.000,00		
	- sottolimito per valori in cassaforte	15.000,00		
	- sottolimito per portavalori	15.000,00		
	- sottolimito per valori ovunque riposti	3.000,00		
9	Danni indiretti - Maggiori costi	N.A.		
Premio annuo lordo complessivo				

Relativamente alle Partite 5, 6, 7, 8, non è operante il disposto di cui all'art. 17 – Assicurazione Parziale.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI MATERIALI

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare all'Assicurato tutti i danni materiali causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, nelle ubicazioni indicate in polizza, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa anche se determinati con colpa grave dell'Assicurato, del Contraente, dei rappresentanti legali, salvo quanto escluso.

Si conviene che, qualora in conseguenza di eventi non esclusi dalla presente polizza, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali e/o perdite e/o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa assicurazione coprirà anche tali danni e/o perdite e/o deterioramenti così risultanti.

Sono compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato e da terzi allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

In caso di sinistro indennizzabile la Società, fermo quanto stabilito dall'art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione, indennizza altresì:

1. **le spese per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica i residui del sinistro** fino alla concorrenza dell'importo assicurato con la relativa Partita, con il sottolimito di Euro 100.000,00 per le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale;
2. **i danni materiali causati alle cose mobili assicurate, escluso valori, poste presso terzi**, entro i confini dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano, come risultante dalle registrazioni contabili del Contraente/Assicurato e sino alla concorrenza del 10% delle somme assicurate alle relative partite, con il massimo di Euro 200.000,00 per singola ubicazione presso terzi;
3. **le spese per rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare – comprese le spese di montaggio e smontaggio** – le cose mobili assicurate non colpite dal sinistro o parzialmente danneggiate in caso di sinistro fino alla concorrenza di Euro 150.000,00;
4. **le spese per ricercare e riparare le rotture accidentali di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione**, che abbiano provocato un danno indennizzabile per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto; fino alla concorrenza di Euro 15.000,00 per ogni sinistro;
5. **gli onorari di competenza del perito** che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente all'Art.18 nonché la quota parte di onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito, fino alla concorrenza dell'importo assicurato con la relativa Partita;
6. **gli onorari di progettisti, consulenti, direttori lavori, coordinatori per la progettazione e l'esecuzione dei lavori**, necessari per la ricostruzione o il ripristino delle cose assicurate distrutte o danneggiate, sino alla concorrenza di Euro 25.000,00= per ogni sinistro;
7. le somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - **per danni materiali cagionati alle cose di terzi** da sinistro indennizzabile a termini di polizza sino alla concorrenza del massimale assicurato (Partita "Ricorso Terzi").
L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli di terzi (dipendenti compresi) nell'ambito dell'ubicazione assicurata ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'art. 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n.216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C..

Relativamente a quanto previsto ai punti 1-3-4-5-6-7 non è operante il disposto di cui all'art. 17 – Assicurazione Parziale.

Art. 2 - Esclusioni

La Società non è obbligata in alcun caso per:

A. i danni verificatisi in occasione di:

- atti di guerra dichiarata o non, insurrezione, occupazione militare, invasione, guerra civile, ribellione, rivoluzione;
- esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- maremoto, mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina, bradisismo, valanghe e slavine;
- trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate, ad eccezione di quelli subiti dalle merci all'interno dell'area di pertinenza aziendale;

B. i danni derivanti da:

- dolo dell'Assicurato e/o Contraente, dei rappresentanti legali;
- cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
- furto, rapina, frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi;
- assestamenti, fessurazioni, dilatazioni o restringimenti, salvo che siano determinati da eventi non altrimenti esclusi;
- eruzioni vulcaniche;
- deterioramento, logorio, usura, incrostazione, ossidazione, corrosione, ruggine, contaminazione, inquinamento, deperimento, stillicidio, perdita di peso, fermentazione, evaporazione;
- fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
- vizio di prodotto;
- rovina dell'estetica, che non comprometta la funzionalità delle cose assicurate;
semprechè non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.

C. i danni causati da o dovuti a:

- interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci, salvo che siano determinate da eventi non altrimenti esclusi;
- sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, salvo che siano determinate da eventi non altrimenti esclusi che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti a 40 metri da esse;
- umidità, brina e condensa, siccità;
- ordinanze di autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati, macchinari ed impianti;
- difetti noti all'Assicurato, suoi amministratori e dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
- eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- errori di progettazione, costruzione o calcolo, difetti di fusione, vizio di materiale;
- mancata e/o anormale manutenzione;
- funzionamento improprio di macchinari e impianti, esperimenti o prove che ne provochino sovraccarico o condizionamento;
- montaggio o smontaggio di macchinari, impianti e apparecchiature elettroniche, costruzione o demolizione di fabbricati;
semprechè non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.

Art 3 - Cose escluse dall'assicurazione

Sono esclusi dall'assicurazione:

- beni in leasing e apparecchiature elettroniche qualora già assicurati da altre polizze;
- gioielli, pietre e metalli preziosi (se non inerenti l'attività assicurata), collezioni e oggetti d'arte;
- boschi, coltivazioni, piante, animali in genere;
- merci già caricate a bordo di automezzi di trasporto di terzi (se garantite da specifica polizza);
- aeromobili e natanti;
- veicoli iscritti al P.R.A.

Art. 4 - Delimitazioni di garanzia

1. Relativamente ai danni materiali causati da **eventi atmosferici (uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate, grandine)** si intendono escluse le seguenti cose:
 - antenne, camini, cancelli, ciminiere, cavi aerei, gru, insegne e consimili installazioni esterne;
 - macchinari e merci all'aperto, ad eccezione dei macchinari fissi per naturale destinazione;
 - tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in esso contenuto.

I danni materiali causati da pioggia, grandine e neve, alle cose assicurate all'interno dei fabbricati, sono compresi in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrati in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti, dalla violenza degli eventi atmosferici.

Relativamente ai danni materiali direttamente causati dalla grandine a serramenti, vetrate, lucernari in genere, manufatti in materia plastica, lastre di fibrocemento - convenzionalmente definiti "fragili" - la Società indennizza fino a concorrenza del limite previsto in polizza.

2. Relativamente ai danni materiali avvenuti in occasione di **occupazione** delle ubicazioni assicurate, qualora la stessa si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non indennizza le distruzioni, i guasti o i danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
3. Relativamente ai danni materiali avvenuti in occasione di **atti di terrorismo**, intendendosi per tali, qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare e destabilizzare uno Stato, la popolazione o parte di essa, la Società non indennizza i danni causati da o dovuti a sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua.
4. Relativamente ai danni materiali avvenuti in occasione di **scioperi** la Società non indennizza i danni causati da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro o da alterazione/omissione di controlli o manovre.
5. Relativamente ai danni materiali causati da **terremoto**, intendendosi per tale, un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro".
6. Relativamente ai danni materiali causati da **inondazioni, alluvioni, allagamenti**, la Società non indennizza i danni alle merci:
 - la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm.10 dal pavimento;
 - poste all'aperto;
7. Relativamente ai danni materiali causati da **sovraccarico neve** la Società non indennizza i danni a fabbricati, strutture o serbatoi (e loro contenuto) non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve.
8. Relativamente ai danni da **gelo** sono esclusi quelli avvenuti oltre le 72 ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o della produzione e distribuzione di energia termica o elettrica.
9. Relativamente alle "**cose particolari**" l'indennizzo del danno è limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro, per il riacquisto delle cose distrutte o danneggiate, nonché per la ricostruzione dei dati ivi contenuti. La garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art.17 - Assicurazione parziale - delle Condizioni Generali di Assicurazione.
10. Relativamente ai **supporti dati** l'indennizzo del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro per il riacquisto dei supporti distrutti o danneggiati, nonché per la ricostruzione dei dati e programmi ivi contenuti. Sono esclusi i costi derivanti da perdita od alterazione di dati e programmi in assenza di danni materiali ai supporti, nonché da cestinatura per svista. La garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. 17 - Assicurazione parziale - delle Condizioni Generali di Assicurazione.
11. Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **fenomeni elettrici**, si precisa quanto segue:
 - relativamente ai Macchinari sono esclusi i danni:
 - dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
 - dovuti ad uso improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico.

I danni da fenomeno elettrico sono compresi in garanzia purché l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge ed i macchinari assicurati siano protetti contro le sovratensioni con idonei sistemi di protezione.

- relativamente alle componenti elettroniche facenti parte di Macchinari, sono esclusi guasti e difetti la cui riparazione o eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè manutenzione preventiva, controlli di funzionalità, eliminazione dei difetti e disturbi di funzionamento verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne;
- relativamente alle Apparecchiature elettroniche sono esclusi:
 - i danni dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
 - le spese relative ai guasti e difetti la cui riparazione o eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè manutenzione preventiva, controlli di funzionalità, eliminazione dei difetti e disturbi di funzionamento verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne.

I danni da fenomeno elettrico di origine esterna sono compresi in garanzia purché:

- l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
- le apparecchiature assicurate siano protette con sistemi di protezione – stabilizzatori, trasformatori o sistemi di continuità o interruttore differenziale – contro le sovratensioni.

Nel caso in cui la sovratensione colpisca l'apparecchiatura senza danneggiare i sistemi di protezione il danno viene risarcito con l'applicazione di uno scoperto del 20% (ventipercento) dell'indennizzo dovuto. Tale scoperto non è applicato nel caso in cui la variazione di tensione danneggi congiuntamente all'apparecchiatura assicurata anche i sistemi di protezione.

Nel caso in cui al momento del sinistro non siano attivati i sistemi di protezione indicati, i danni da fenomeno elettrico di origine esterna sono indennizzati con l'applicazione di uno scoperto pari al 30% (trentapercento) dell'indennizzo dovuto. Nel caso invece non esistano, i danni da fenomeno elettrico di origine esterna sono indennizzati con l'applicazione di uno scoperto pari al 50% (cinquantapercento) dell'indennizzo dovuto. Resta comunque applicata la franchigia per sinistro prevista in polizza.

12. Relativamente a **guasti e rotture di macchinari, impianti e apparecchiature elettroniche**, la garanzia è prestata a condizione che gli stessi siano causati da:

- incendio, fulmine, esplosione e scoppio, caduta di aeromobili o loro parti o cose trasportate, inondazione, alluvione, allagamento, eventi atmosferici, terremoto, crollo di fabbricati per sovraccarico neve, atti vandalici o dolosi di terzi e/o dipendenti, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo - (*fermi delimitazioni, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo previsti per i suddetti eventi*) - che abbiano determinato un repentino arresto del macchinario, impianto o apparecchiatura elettronica;
- sviluppo di fumo, gas, vapori, colaggio o fuoriuscita di liquidi, sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti a 40 metri da esse.

S'intendono esclusi i danni alla macchina, impianto o apparecchiatura elettronica nel quale si è verificato uno scoppio o un' esplosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o vizio di materiale.

13. Relativamente ai danni da **crollo e collasso strutturale** di fabbricati, la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione, di calcolo, esecuzione ed installazione.

14. Relativamente ai danni subiti da **merci in refrigerazione**, la garanzia è prestata per i danni subiti a causa di :

- mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del liquido refrigerante;

conseguenti a qualsiasi evento garantito con la presente polizza o all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché negli impianti di adduzione dell'acqua o negli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica.

FRANCHIGIE – SCOPERTI – LIMITI DI INDENNIZZO

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO/ANNUALITA'	SCOPERTI E/O FRANCHIGIE PER SINISTRO
Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi	70% delle somme assicurate	Scoperto 10% con min. Euro 2.500,00
Atti di terrorismo	40% delle somme assicurate con il massimo di Euro 500.000,00	Scoperto 10% con min. Euro 5.000,00
Eventi atmosferici	70% delle somme assicurate	Scoperto 10% con min. Euro 2.500,00
Alluvioni, inondazioni, allagamenti	40% delle somme assicurate con il massimo di Euro 500.000,00	Scoperto 10% con min. Euro 15.000,00
Sovraccarico neve	40% delle somme assicurate	Scoperto 10% con min. Euro 15.000,00
Terremoto	40% delle somme assicurate, con il massimo di Euro 1.500.000,00	Scoperto 10% con min. Euro 25.000,00
Crollo e collasso strutturale	Euro 300.000,00 complessivi per Partite 1) e 2).	Euro 25.000,00
Grandine su fragili	Euro 25.000,00	Franchigia Euro 2.500,00
Gelo	Euro 50.000,00	Franchigia Euro 2.500,00
Acqua condotta	Euro 50.000,00	Franchigia Euro 2.500,00
Ricerca e riparazione guasti acqua condotta	Euro 15.000,00	Franchigia Euro 1.500,00
Dispersione liquidi	Euro 30.000,00	Franchigia Euro 1.500,00
Fenomeni elettrici	Euro 30.000,00	Franchigia Euro 1.500,00
Guasti/rotture di Apparecchiature elettroniche	Euro 75.000,00	Scoperto 10% con min. Euro 500,00
Furto e rapina	Euro 50.000,00 con sottolimito di Euro 15.000,00 per Enti presso terzi.	Franchigia Euro 1.500,00
Valori	Euro 15.000,00	Franchigia Euro 1.500,00
Portavalori	Euro 15.000,00	Scoperto 10% con min. Euro 500,00
Guasti cagionati dai ladri	Euro 10.000,00	Franchigia Euro 500,00
Ogni altro evento dannoso		Franchigia Euro 2.500,00

ESTENSIONI DI GARANZIA

FURTO (Operante)

A parziale deroga dell'Art.2 - Esclusioni, la Società indennizza, senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 17 - Assicurazione parziale - i danni materiali di furto (intendendosi per tale l'impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne un ingiusto profitto per sé o per altri) delle cose assicurate anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violando le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili, uso fraudolento di chiavi o di dispositivi di apertura/chiusura e dei relativi sistemi di comando;
- b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli o di ripiani mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

L'assicurazione è estesa:

1. **ai furti commessi durante i periodi di sospensione** del lavoro verificatisi fra le ore 8 e le ore 21 e non oltre, quando gli accessi e le aperture - purché efficacemente chiusi - rimangono protetti da solo vetro fisso. Sono compresi anche i guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto consumato o tentato, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, fino alla concorrenza di € 5.000,00 per ogni sinistro;
2. **ai furti commessi dai dipendenti** dell'Assicurato, sempreché l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei mezzi di difesa interni previsti in polizza, o della sorveglianza dei locali stessi, e che il furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi;
3. **ai furti delle cose assicurate - escluso valori - poste presso terzi**, entro i confini dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano, come risultante dalle registrazioni contabili del Contraente/Assicurato, sino alla concorrenza del **10%** della partita assicurata e purché il furto sia commesso con le modalità sopra riportate;
4. limitatamente ai valori e sino alla concorrenza del relativo sottolimito, l'assicurazione è estesa al furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della **persona incaricata del trasporto dei valori**, al furto con destrezza - limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi -, al furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi, alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia), il tutto commessi sulla persona del Contraente, di suoi familiari o dipendenti e collaboratori di fiducia addetti all'esercizio mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente, alle banche, ai fornitori e/o clienti o viceversa. In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato **l'80%** dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente **20%** a carico dell'Assicurato stesso;
5. alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro per il **riacquisto di "cose particolari" e "supporti dati" nonché per la ricostruzione dei dati e programmi ivi contenuti**, sino alla concorrenza del **5%** della somma assicurata per la presente estensione di garanzia.

Determinato il danno a termini di polizza, al netto di eventuali scoperti, in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e annualità assicurativa somma superiore a quanto riportato alla relativa partita, con il limite di Euro 3.000,00 per i valori non riposti in cassaforte.

Caratteristiche costruttive del fabbricato contenente le cose assicurate

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che il fabbricato in cui si trovano i locali contenenti le cose assicurate sia costruito e coperto in cemento, laterizi, pietre od altri simili materiali, vetrocemento armato, vetro antisfondamento o vetro anticrimine. Sono ammesse pareti perimetrali costituite da robuste strutture in metallo o lega metallica purché fisse e saldamente ancorate al terreno.

Se la linea del tetto è situata ad un'altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani, ballatoi, scale, terrazze e simili, accessibili e praticabili dall'esterno, senza impiego di particolare agilità personale o di attrezzi come ad es. scale, corde e simili, il tetto deve essere costruito in laterizi armati o cemento armato e senza lucernari, oppure, in vetro cemento armato totalmente fisso.

Mezzi di chiusura dei locali

L'assicurazione è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate situate a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protette da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

In caso di furto commesso attraverso aperture non conformi a quelle sopra richiamate, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso.

Sono esclusi i danni di furto commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei relativi congegni di chiusura.

Esclusioni

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 2 "Esclusioni", sono altresì esclusi i danni:

1. verificatisi in occasione di incendi, esplosione, scoppi, terremoti, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
2. in caso di locali incustoditi, verificatisi dopo le ore 24 del quarantacinquesimo giorno;
3. agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - persone legate all'Assicurato od al Contraente da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti.

Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro

In caso di sinistro le somme assicurate e i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, per un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.

Su richiesta del Contraente dette somme e relativi limiti di indennizzo saranno reintegrati nei valori originari ed il Contraente dovrà corrispondere il rateo di premio relativo all'importo reintegrato, per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso e il termine del periodo di assicurazione in corso.

Resta comunque ferma la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Recupero delle cose sottratte

Se le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate: sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose sottratte che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Obblighi in caso di sinistro

A deroga di quanto previsto dall'art.13 delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) darne avviso alla Società entro trenta giorni da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza;
- b) fornire alla Società, entro i cinque giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in

proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

Determinazione del danno

A parziale deroga dell'Art.15 delle Condizioni Generali di assicurazione, l'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

L'Art.16 "Supplemento di indennizzo " delle Condizioni Generali di assicurazione s'intende privo di ogni effetto.

Veicoli ricoverati

Qualora il furto o la rapina siano commessi utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso all'Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza sotto detrazione dello scoperto del 25%.

Concomitanza di scoperti

Qualora, relativamente alle garanzie di cui alla presente estensione di garanzia, coesistano scoperti diversi, opererà un unico scoperto del 30%.

ELETTRONICA (Operante)

La Società si obbliga ad indennizzare all'Assicurato i **guasti e le rotture ad apparecchiature elettroniche** collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, causati da qualsiasi evento accidentale non espressamente escluso dall'Art. 2 - Esclusioni - nonché:

1. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi solo se connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
2. verificatisi in occasione di trasporti, movimentazioni e relative operazioni di carico e scarico solo se avvenuti all'interno dell'area di pertinenza aziendale per apparecchiature mobili e all'interno del luogo di installazione originaria per le apparecchiature fisse;
3. i danni di fenomeno elettrico.

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza rimane a carico dell'Assicurato uno scoperto pari al 10% dell'indennizzo col minimo di Euro 500,00=

In caso di sinistro indennizzabile e in aggiunta a quanto sopra riportato, la Società indennizza altresì:

- i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il **riacquisto dei supporti dati distrutti o danneggiati nonché per la ricostruzione dei dati e programmi ivi contenuti**, fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per tale estensione.
- i **maggiori costi** sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dalle apparecchiature danneggiate o distrutte, e limitati a: uso di un'apparecchiatura sostitutiva, applicazione di metodi di lavoro alternativi, prestazioni di servizi di terzi. L'assicurazione è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 17 "Assicurazione parziale", sino alla concorrenza dell'importo massimo giornaliero di **€ 500,00** per un totale di **giorni 30**. Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato una franchigia pari a giorni tre. Il periodo di indennizzo inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchiatura danneggiata, ma comunque non oltre la durata massima prevista. La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito del periodo di indennizzo. Il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società ogni danno ai supporti dati. Qualora la denuncia del sinistro non pervenisse alla Società entro 48 ore dalla data del sinistro, la Società non indennizza i maggiori costi prodottisi prima del ricevimento della comunicazione;

Cose escluse dalla garanzia

La presente garanzia non opera per:

- tubi e valvole elettronici nonché lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle apparecchiature elettroniche assicurate;
- cose in deposito, giacenza, immagazzinamento;
- conduttori esterni alle apparecchiature assicurate.

Delimitazioni di garanzia

1. I danni imputabili a **variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione** sono indennizzabili a condizione che le apparecchiature elettroniche siano dotate degli apparecchi di protezione e di stabilizzazione prescritti dalla casa costruttrice o fornitrice e che la variazione di tensione abbia danneggiato, congiuntamente alle apparecchiature elettroniche assicurate, anche la stessa apparecchiatura di stabilizzazione.
2. Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un **impianto di condizionamento d'aria**, non sono indennizzabili i danni che si verificano in seguito a variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientale causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica o acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni di valori, e sempreché questa segnalazione sia in grado di provocare l'intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell'orario di lavoro.
3. Sono esclusi i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni del **contratto di assistenza tecnica** della casa costruttrice o da organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall'Assicurato. Sono comunque esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti relativi a controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell'impianto nonché quelli relativi ai danni verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne.

Obblighi in caso di sinistro

A deroga di quanto previsto dall'art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) darne immediato avviso alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza ai sensi dell' art. 1913 C.C., a mezzo raccomandata, telegramma o telex.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) in caso di sinistro presumibilmente doloso fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna. La Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;
- e) permettere ogni rilevanza o esame dell'apparecchiatura danneggiata;
- f) fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a) che precede.

La riparazione del danno può essere iniziata subito dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Determinazione del danno

A deroga degli artt. 15 e 16 delle Condizioni Generali di assicurazione, per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale, oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo della spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo nonché della imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato. Se dalle stime fatte con le norme che precedono risulta che il valore complessivamente assicurabile eccedeva, al momento del sinistro, la somma complessivamente assicurata, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra la somma assicurata e il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del sinistro.

A) nel caso di danno suscettibile di riparazione:

1. si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare la cosa danneggiata nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
2. si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato sub A1), diffalcato dell'importo stimato sub A2) a meno che la Società non si avvalga della facoltà prevista al comma d) dell'Articolo "Obblighi in caso di sinistro", nel qual caso l'indennizzo sarà pari all'importo stimato come al punto A1).

B) nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

1. si stima il costo di rimpiazzo a nuovo della cosa assicurata al momento del sinistro;
2. si stima il valore ricavabile dai residui.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato sub B1), diffalcato dell'importo sub B2) .

Questa stima riguarda solo apparecchiature in funzione ed è valida a condizione che:

- a) i danni si siano verificati entro i quattro anni successivi a quello di costruzione;
- b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
- c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'apparecchiatura danneggiata o distrutta, oppure questa sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni del punto a) oppure del punto b) o una delle condizioni del punto c), si applicano le norme che seguono:

3. si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
4. si stima il valore ricavabile dai residui.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato sub B3), diffalcato dell'importo sub B4).

Una cosa assicurata si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno calcolato come a) eguagli o superi il valore dell'apparecchiatura calcolato come b) (stima B1 - B2 oppure B3 - B4 a seconda del caso).

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi

dal normale. La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'apparecchiatura od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile

L'assicurazione delle apparecchiature elettroniche s'intende estesa alle apparecchiature ad impiego mobile (ad esclusione di telefoni cellulari e computer palmari) anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano a condizione che, per natura e costruzione, esse possano essere trasportate ed utilizzate in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

La garanzia furto, nella fase di trasporto su autoveicoli, sarà operante a condizione che il veicolo sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido o con capote serrata.

Per i danni di furto, rapina, scippo e caduta accidentale, rimane a carico dell'Assicurato uno scoperto pari al 30% dell'indennizzo col minimo di € 150,00.

Per ogni altro sinistro indennizzabile a termini di polizza rimane a carico dell'Assicurato uno scoperto pari al 10% dell'indennizzo col minimo di € 150,00.

In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e annualità assicurativa somma superiore ad Euro 5.000,00.

DANNI INDIRETTI - Maggiori costi (Non operante)
--

La Società si obbliga ad indennizzare all'Assicurato, a seguito di danno materiale indennizzabile a termini di polizza, i **maggiori costi** sostenuti a seguito di interruzione totale o parziale dell'attività - cagionata da taluno dei rischi garantiti - per il proseguimento dell'attività dell'Assicurato, per il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose assicurate, danneggiate o distrutte, e comunque non oltre 180 giorni dalla data del sinistro.

Tali sono, a titolo esemplificativo, i costi sostenuti per:

- l'uso di macchine o impianti di terzi per temporanea sostituzione di quelli distrutti o danneggiati;
- il ricorso a lavoro straordinario, anche notturno e festivo;
- le lavorazioni svolte presso terzi o commissionate a terzi;
- la fornitura di energia da parte di terzi;
- l'affitto di locali per il temporaneo trasferimento dell'attività, compresi i relativi costi di trasferimento.

Non sono indennizzabili i maggiori costi dovuti al prolungamento dell'inattività a causa di:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento delle merci o del contenuto (*come da definizioni di polizza*) imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stato di guerra.

I maggiori costi sono rimborsabili, nella forma a primo rischio assoluto, fino alla concorrenza dell'importo assicurato alla relativa partita e con applicazione di una franchigia di Euro ____ per ogni sinistro.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00=

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo novanta giorni dalla data di denuncia del sinistro, semprechè siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore ad Euro 1.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi novanta giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Compensazione tra partite

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo l'Art. 1907 Codice Civile, vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che:

1. la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no da sinistro;
2. non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante;
3. la compensazione può aver luogo solo tra partite riguardanti lo stesso stabilimento.

Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le parti che in caso di sinistro, dietro richiesta del contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dalle Condizioni Generali di polizza (pagamento dell'indennizzo) a ciascuna Partita singolarmente considerata, come se per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

Vicinanze pericolose

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di metri 20 dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistano cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

Aumenti di somma assicurata

Sugli aumenti di somme assicurate, dovuti a nuove inclusioni o adeguamenti in corso di contratto, verranno applicati i medesimi tassi di premio indicati in polizza, calcolati in prorata dal giorno di effetto dell'aumento alla scadenza annuale successiva.

Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia – salvo in caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del C.C. verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- società controllate o partecipate dall'Assicurato nonché enti cui partecipa l'Assicurato.

La condizione è operante se anche l'Assicurato rinuncia a rivalersi nei confronti del responsabile.

Pagamento indennizzo prima della chiusura istruttoria

A parziale deroga dell'art. 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Contraente ha diritto ad ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, purchè presenti fidejussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura di istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulta una causa di decadenza dalla copertura assicurativa.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

Agli effetti dell'art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il sottoscritto dichiara quanto segue:

- le cose descritte nella presente polizza non sono assicurate presso altre Società

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Agli effetti dell'articolo 1341 C.C., il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione:

Art. 6	Recesso in caso di sinistro
Art. 7	Durata dell'assicurazione
Art. 9	Foro competente
Art. 13	Obblighi in caso di sinistro
Art. 14	Esagerazione dolosa del danno
Art. 18	Procedura per la valutazione del danno
Art. 19	Mandato dei periti
Art. 20	Assicurazione presso diversi assicuratori
Art. 22	Pagamento dell'indennizzo

IL CONTRAENTE